

quando questa facoltà fosse convertita in diritto come avveniva, ad esempio, nelle concessioni enfiteutiche perpetue, con l'obbligo al concessionario di pagare un canone o un laudemio nell'anno della rinnovazione, io sarei perfettamente d'accordo con la Commissione e con il Ministero. Ma dal momento che non è altro che una facoltà del potere esecutivo quella di concedere o no le acque pubbliche dopo trascorso il termine dei 30 anni, credo che ciò possa incagliare in qualche modo l'andamento ed il progresso delle nostre industrie. Imperocchè, come volete, o signori, che l'intraprenditore, il proprietario di uno stabilimento industriale si adatti a spendere grosse somme, ad impiantare con un enorme carico pel suo patrimonio uno stabilimento, quando non è sicuro se questo potrà durare più di 30 anni, e quando può avere il dubbio che al di là di questo termine possa perdere la concessione delle acque? Io credo che questo termine debba essere allargato, salvo anche, come dicevo, ad imporre un obbligo di laudemio al concessionario dopo la scadenza dei 30 anni, purchè non s'incorra alla prescrizione.

Eguale a me sembra che sia molto grave il peso che s'impone agli attuali utenti delle acque pubbliche. Si richiede nel disegno di legge una dichiarazione da questi utenti nella quale siano notati e la derivazione dell'acqua, e la località, e l'uso a cui serve l'acqua stessa, e finalmente che sia prodotto il titolo di concessione, o che sia dimostrato il possesso pacifico ed incontrastato per 30 anni. Io penso che queste condizioni siano molto gravi. Noi andiamo a turbare il possesso pacifico e tranquillo di questi utenti d'acqua che non sono mai stati molestati. Notate, o signori, che il titolo di concessione è molto difficile trovarlo; ordinariamente questi utenti di acque, le posseggono non per altro che per avere impiantati i loro stabilimenti sotto i passati Governi, senza che nessuno loro muovesse qualche osservazione; e quando essi non potessero trovare questi titoli di concessione, dovrebbero trovare delle testimonianze o delle dimostrazioni (non so se giudiziali, od extragiudiziali, giacchè il disegno di legge non lo dice) colle quali dimostrare il loro pacifico possesso per 30 anni. Questo mi sembra in verità troppo. Tutto al più, io rimonterei a 10 anni di possesso pacifico e pubblico, giacchè, quando si tratta di un possesso pubblico come quello d'un'acqua che serve di forza motrice ad un opificio industriale, manifatturiero, od altro, o che serve ad inaffiare i terreni circostanti, io penso che un possesso pubblico di 10 anni non interrotti possa valere perchè lo Stato non abbia altro a ricercare.

Sono queste le osservazioni che io brevemente sottopongo alla Camera, riserbandomi, come dissi, di tradurle in emendamenti qualora occorra.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Picardi ha facoltà di parlare.

**PICARDI.** Comunque io trovi fondate le osservazioni presentate dagli onorevoli Incagnoli e Di Sant'Onofrio, non credo che esse opportunamente possano presentarsi come osservazioni o censure al presente disegno di legge.

Diceva benissimo l'onorevole Incagnoli che nell'Italia meridionale, sotto il governo tirannico, avevamo delle leggi assai più liberali di quello che siano le leggi attualmente vigenti in ordine all'uso delle acque pubbliche, perchè in beneficio dell'agricoltura e delle industrie le acque pubbliche si concedevano senza alcun indennizzo e senza alcun pagamento di canone. Eppure l'obbligo di chiederne la concessione mediante indennizzo o pagamento di canone non deriva già dal presente disegno di legge, ma la disposizione che impone l'obbligo di chiedere al Governo la concessione dell'uso delle acque pubbliche è scritta nella legge del 1865. Anzi io credo che attinga il suo principio ad una legge più generale che ha modificato il diritto comune che avevamo nelle provincie meridionali. In quelle provincie fino alla fine del secolo scorso, tutte le acque, non quelle dei fiumi navigabili, ma quelle dei torrenti, al pari del letto dei torrenti stessi si ritennero come proprietà private appartenenti ai baroni che possedevano i feudi, e fu solamente al principio del secolo attuale che il Governo cominciò a rivendicare il dominio delle acque pubbliche, e con un regolamento, che fu pubblicato, se non erro, con rescritto del 1809 o del 1811 per la provincia di Reggio Calabria, furono stabilite le norme colle quali, nell'interesse dei diversi utenti dell'acqua pubblica si sarebbero dovuti, per opera dell'autorità municipale, determinare i modi per distribuire fra i terreni che erano attorno ai torrenti medesimi l'uso delle acque pubbliche per utile dell'agricoltura.

Quest'uso lo avevamo anche in base a un altro principio della legge comune, per il quale è riconosciuto che ciascun proprietario può fare uso delle acque che vengono a lambire la sua proprietà finchè egli ne abbia di bisogno. Però questo sistema di legislazione venne assolutamente mutato con la legge sulle opere pubbliche del 1865, la quale ha imposto l'obbligo di chiedere la concessione per una derivazione d'acqua a tutti quei proprietari che per l'innanzi non avevano fatto uso di acque pubbliche, e che d'allora in poi volessero usarle.

Dunque, sebbene sia esatta la osservazione dell'onorevole Incagnoli che le leggi anticamente vigenti